



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE**

in composizione monocratica, in persona del giudice designato dr. Gian Piero Vitale, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 57349 del Registro Affari Contenziosi dell'anno 2017 vertente

TRA

ENERGY SYSTEM S.R.L. (P.I.: 12170860154) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Buccinasco (MI), Largo Brugnatelli n. 11/13, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia Maria Aletti del Foro di Monza, presso il cui studio in Monza, via Manzoni n. 37, è elettivamente domiciliata, giusta procura rilasciata su foglio separato;

ATTRICE

E

SIRAM S.P.A. (P.IVA e C.F. 08785190150), con sede in Milano, via Bisceglie n. 95, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Federica Iorio del Foro di Roma;

CONVENUTA

E



SICLI S.R.L. (P.IVA e C.F. n. 01208470151), con sede in Milano, Via Telesio Bernardino n. 18, in persona del proprio legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Eleonora Spolti del Foro di Bergamo e dall'Avv. Gabriella Schiavone del Foro di Milano, presso il cui studio in Milano, Piazza Grandi, n. 6, è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;

CONVENUTA

OGGETTO: risoluzione contratto e risarcimento danni;

CONCLUSIONI: come da fogli di precisazione allegati in via telematica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si premette che la motivazione della presente sentenza sarà redatta sulla base della sintetica e concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi degli [artt. 132 c.p.c.](#) e 118 disp. att. c.p.c., senza alcun riferimento alla svolgimento del processo.

Con atto di citazione notificato in data 07.11.2017, Energy System S.r.l. conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, le società Siram S.p.a. e Sicli S.r.l. al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: *“In via principale nel merito accertata e dichiarata la violazione degli accordi inter partes di cui alla scrittura del 29.10.2013 da parte dei convenuti Siram S.p.a. e Sicli S.r.l. a scapito dell'attore Energy System S.r.l., voglia il Tribunale adito risolvere il contratto inter partes e conseguentemente condannare i convenuti, in via tra loro solidale e/o alternativa, a pagare all'attore, per le causali specificate in narrativa, la somma di Euro 550.000,00, o di quella diversa, maggiore o minore, che dovesse risultare in corso di causa anche a seguito di apposita istruttoria o liquidazione equitativa da parte dell'Ill.mo sig. Giudice adito.*

A fondamento delle proprie domande la società attrice esponeva: - che in data 29.10.2013 era stato sottoscritto fra le parti un accordo volto a prevedere e disciplinare tutta una serie di dettami che ciascuna delle odierne parti in causa avrebbe dovuto rispettare nella partecipazione/gestione dell'appalto indetto dalla Azienda Trasporti Milanese S.p.a. alla quale tutte e tre le società avevano concordato di partecipare (Siram e Sicli attraverso la costituzione di una futura ATI, appaltatrice-subcommittente, ed Energy System quale società sub-appaltatrice); - che detto accordo avrebbe dovuto avere fra le parti valenza per tutta la durata della commessa A.T.M.; - che, invece, le società odierne convenute avevano ingiustificatamente inadempito alle intese ivi contenute interrompendo



l'affidamento del sub-appalto ad Energy System e causando alla società attrice ingenti danni sia in termini di danno emergente che di lucro cessante.

Instaurato il contraddittorio, si costituivano entrambe le convenute contestando nell'*an* e nel *quantum* quanto dedotto e richiesto da parte attrice.

La convenuta Siram S.p.a., in particolare, formulava le seguenti conclusioni: *“In via preliminare e pregiudiziale: Accertare e dichiarare l’operatività della clausola compromissoria di cui all’articolo 15 dei contratti conclusi tra Siram S.p.A. e Energy System S.p.A. rispettivamente in data 1 luglio 2015 e 18 luglio 2016 alla presente controversia, e per l’effetto: dichiarare il proprio difetto di competenza; nel merito: In via principale accertare e dichiarare che la minuta redatta il 19.10.2013 è inidonea a produrre effetti giuridici, di talché non sussiste alcun obbligo in capo a Siram S.p.a. di affidare in subappalto a Energy System S.r.l. l’esecuzione dei lavori di manutenzione delle Linee Metropolitane di Milano per tutta la durata dell’affidamento da parte dell’Azienda Trasporti Milanese S.p.A e, per l’effetto: rigettare perché infondata in fatto ed in diritto la domanda di risoluzione contrattuale avanzata da parte attrice. In subordine, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito ritenesse che la minuta redatta il 19.10.2013 abbia valore vincolante, accertare e dichiarare che le obbligazioni nascenti dalla minuta redatta il 19.10.2013 non sono tra loro in un rapporto di reciproca corrispettività di tal che non sussistono i presupposti per una pronuncia di risoluzione ai sensi dell’articolo 1453 c.c; 2. le pattuizioni contrattuali intercorse tra le parti non hanno creato un obbligo a carico di Siram S.p.A. di affidare in subappalto a Energy System S.r.l. l’esecuzione dei lavori di manutenzione delle Linee Metropolitane di Milano per tutta la durata dell’affidamento da parte dell’Azienda Trasporti Milanese S.p.A.; 3. in ogni caso, ove dalla minuta fosse nato un obbligo a carico di Siram S.p.A. di affidare il subappalto a Energy System per tutta la durata dell’affidamento da parte dell’Azienda Trasporti Milanese S.p.A., tale obbligo è stato superato, o comunque estinto, dai successivi contratti stipulati tra le parti; e per l’effetto: rigettare perché infondata in fatto ed in diritto la domanda di risoluzione contrattuale avanzata da controparte. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.*

La convenuta Sicli s.r.l., in particolare, formulava le seguenti conclusioni: *“in via preliminare, dichiarare l’incompetenza dell’Ecc.mo Tribunale, in quanto la controversia avrebbe dovuto essere devoluta alla cognizione di un collegio arbitrale, secondo la clausola compromissoria (articolo 15) dei contratti di subappalto in atti; - sempre in via preliminare, dichiarare la citazione avversaria nulla, per violazione degli articoli 163, comma 1, n. 3 e n. 4 e n. 7 e 164 del C.p.c., e comunque inammissibile per mancata indicazione della causa petendi; - sempre nel rito, dichiarare la*



domanda di risoluzione inammissibile (e comunque infondata) per carenza dei presupposti di cui all'articolo 1453 del Codice civile, nonché ai sensi del combinato disposto degli articoli 1460 e 1453 del Codice civile; - sempre nel rito, dichiarare la domanda risarcitoria inammissibile, per effetto dell'inammissibilità della domanda risolutoria alla stessa pregiudiziale; - sempre nel rito, dichiarare la domanda risarcitoria inammissibile, per quanto concerne il danno emergente mancando l'indicazione del petitum (ed essendo in ogni caso inammissibile ogni integrazione, a riguardo, là dove contenuta in ipotesi nella memoria avversaria del 6 febbraio 2019), per quanto concerne il lucro cessante per mancato assolvimento dell'onere probatorio; - nel merito, respingere la domanda di risoluzione perché infondata in fatto e in diritto; - ancora nel merito, respingere la domanda risarcitoria perché infondata in fatto e in diritto; con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso delle spese generali nella misura del 15%".

Con la domanda avanzata nel presente giudizio Energy System S.r.l. agisce per sentire dichiarare la risoluzione dell'accordo intervenuto il 29.10.2013 con Siram S.p.a. e Sicli S.r.l. e la condanna delle convenute al risarcimento del danno conseguente.

Secondo la prospettazione di parte attrice, con la scrittura del 29.10.2013, Siram s.p.a. (mandataria in nome e per conto dell'ATI costituita con Scicli s.r.l.) si sarebbe impegnata ad affidare in subappalto a Energy System S.r.l. parte dei servizi oggetto di un appalto pubblico con l'Azienda Trasporti Milanesi s.p.a. (riguardante la manutenzione degli impianti antincendio della linea metropolitana di Milano) per tutta la durata di quest'ultimo, in cambio del pagamento di 1/3 delle spese legali necessarie all'instaurazione del giudizio amministrativo nei confronti delle società inizialmente aggiudicatrici dell'appalto, che poi, all'esito dell'accoglimento del ricorso, veniva definitivamente ed effettivamente aggiudicato all'A.T.I. Siram-Scicli; pertanto, veniva stipulato tra A.T.M. s.p.a. e l'A.T.I. Sicli-Siram il contratto d'appalto di cui all'indetto bando di gara per il periodo dal 01.06.2015 al 31.05.2019 nonché venivano stipulati tra l'A.T.I. ed Energy System S.r.l. due contratti di sub-appalto con durata rispettivamente dal 01.07.2015 al 30.06.2016 e dal 01.08.2016 al 30.06.2017 (v. doc. 3-4 di parte attrice).

Secondo parte attrice, poiché l'ATI Siram-Sicli non aveva provveduto al rinnovo del contratto di sub-appalto ad Energy System S.r.l. anche per le annualità 2017-2018 e 2018-2019 (parallelamente al residuo periodo di efficacia del contratto di appalto con A.T.M. s.p.a.), si era configurato un inadempimento delle convenute rispetto agli obblighi assunti e pattuiti con la scrittura del 29.10.2013 nei confronti dell'attrice.



Così individuati (tenuto conto anche del contenuto della memoria integrativa depositata da parte attrice il 06.09.2018, all'esito dell'integrazione della domanda disposta dal Giudice, ai sensi dell'art.164 co.5°, con ordinanza del 02.07.2018) i termini della domanda, può ritenersi sufficientemente delineata la causa petendi e va disattesa l'eccezione di nullità della citazione reiterata dalle convenute.

Sempre in limine litis va rigettata l'eccezione di incompetenza dell'adito Tribunale sollevata dalle convenute in ragione della clausola compromissoria contenuta nei contratti di subappalto sottoscritti dalle parti nel 2015 e 2016, in quanto la presente controversia – secondo la prospettazione attorea – non riguarda l'esecuzione e/o risoluzione dei predetti contratti di subappalto quanto l'assunto inadempimento riconducibile al presunto distinto accordo del 29.10.2013.

Nel merito la domanda avanzata da parte attrice è palesemente infondata e va, pertanto, rigettata.

Rileva il Tribunale che dalla scrittura del 29 ottobre 2013 (doc.1 di parte attrice) non si evince in alcun modo l'esistenza di un accordo tra le parti volto a stabilire l'obbligo in capo alla futura A.T.I. Sicli-Siram di affidare in subappalto, per tutta la durata dell'eventuale appalto pubblico con A.T.M. s.p.a., parte dei servizi oggetto di appalto né risulta altrimenti desumibile un nesso sinallagmatico tra tale obbligo e il pagamento di una quota delle spese legali per l'instaurazione di un giudizio amministrativo finalizzato all'esclusione della concorrente inizialmente aggiudicataria dell'appalto pubblico con A.T.M. s.p.a..

Dall'attenta analisi della scrittura del 29.10.2013 – condotta con l'applicazione dei criteri ermeneutici stabiliti dagli artt. 1362 e ss c.c. – si evince, piuttosto, una dichiarazione di intenti, sottoscritta dalle parti del presente giudizio (Sicli s.r.l., peraltro, per il tramite di un soggetto che agiva in qualità di “dirigente” e quindi privo di poteri di rappresentanza della società), con le quali Siram, Sicli ed Energy System stabilivano di procedere all'instaurazione di un giudizio amministrativo nei confronti della prima classificata della gara pubblica (“*Si stabilisce il comune interesse a procedere con il ricorso per la gara ATM s.p.a. manutenzione impianti antincendi*”), con ripartizione delle spese legali in misura del 33% ciascuna (“*La futura mandataria Sicli srl si offre per farsi carico della gestione del ricorso e dei rapporti tra lo studi legale e le cointeressate Siram spa e Energy System srl. I costi verranno suddivisi al 33% per ogni soggetto, Scicli, Siram, Energy System*”) e fissando i termini essenziali della gestione operativa e contabile della futura commessa per il caso eventuale di accoglimento del ricorso amministrativo ed effettiva assegnazione della commessa.

In nessuna parte della scrittura in questione – peraltro denominata dalle parti come semplice verbale di riunione – emerge una volontà delle parti diretta a prevedere l'obbligo, in capo alla futura A.T.I.



Sicli-Siram, di subappalto dei servizi a Energy System S.r.l né a stabilire un rapporto sinallagmatico tra il subaffidamento ed il pagamento delle spese legali del giudizio amministrativo.

Sotto tale ultimo profilo, peraltro, parte attrice non ha fornito nemmeno prova di avere sostenuto tali spese nella misura indicata nella scrittura, avendo prodotto fatture non munite della quietanza necessaria a dimostrare l'effettivo esborso.

Dal contenuto della scrittura in questione, dunque, non si evincono gli elementi minimi di un accordo contrattuale effettivamente vincolante tra le parti nè, in particolare, la previsione di uno specifico obbligo, in capo alle odierne convenute, a stipulare contratti di subappalto con l'attrice per tutta la durata della commessa pubblica.

La scrittura rimandava solo ad un eventuale e successivo contratto di subaffidamento la regolamentazione giuridica della collaborazione con Energy System (*“La futura subcontraente accetta quanto sopra, secondo i termini previsti dall'eventuale successivo contratto di subaffidamento, nelle more del capitolato speciale redatto da ATM...Ferme restando le prerogative in capo alla mandante e alla mandataria secondo quanto previsto dalle legge”*) senza configurare alcun obbligo a subappaltare per tutta la durata della commessa.

In ogni caso, occorre evidenziare che gli effetti giuridici della scrittura in parola sono stati superati dal primo contratto di subappalto stipulato tra l'ATI Sicli-Siram e Energy System il 1° luglio 2015, nel quale veniva espressamente stabilito che *“La presente scrittura sostituisce ogni precedente intesa scritta o verbale intervenuta”* (cfr. articolo 17 comma 3 del Primo e del Secondo Contratto di appalto), con conseguente novazione dei rapporti esistenti tra le parti.

In tale contratto di subappalto, peraltro, le parti riconoscevano espressamente in capo a Siram, in qualità di mandante dell'ATI, il diritto di esercitare l'opzione circa il rinnovo del contratto di subappalto, escludendosi anche qualsiasi forma di proroga o rinnovo taciti (*“Il Subappaltatore presta sin d'ora espressamente il proprio consenso ad una proroga del presente contratto, alle medesime condizioni qui pattuite e occorrerà la manifestazione della volontà dell'Appaltatore, che comunichi al Subappaltatore la propria intenzione di prorogare il contratto. Resta inteso che Siram resta libera di esercitare tale opzione, mentre il Subappaltatore presta sin d'ora, per il caso che Siram S.p.A. esprima con le forme indicate una tale concorde volontà, il proprio consenso. È esclusa qualsiasi forma di proroga o rinnovo taciti”* ; art. 2 n. 2 del primo e del secondo Contratto di Subappalto).

Sulla base dei complessivi elementi sopra evidenziati deve escludersi, dunque, che le parti, con la menzionata scrittura del 29.10.2013, avessero concluso un accordo contrattuale vincolante, con



obbligo a carico delle convenute di sub affidare ad Energy System i servizi oggetto della commessa pubblica per tutta la durata della stessa.

Ne discende che parte attrice non può dolersi del mancato rinnovo del contratto di sub-appalto ad Energy System S.r.l. per le annualità 2017-2018 e 2018-2019, non potendosi configurare alcun inadempimento e/o violazione della scrittura del 29 ottobre 2013.

Le domanda attoree non possono che essere rigettate.

Le spese seguono la soccombenza e, in mancanza di nota spese, si liquidano ex d.m. n. 55/14 (tenuto conto dei valori medi in relazione allo scaglione “indeterminabile a complessità media”).

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano – Settima Sezione Civile – in composizione monocratica, nella persona del dr. Gian Piero Vitale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

- 1) RIGETTA le domande avanzate da Energy System S.r.l.;
- 2) CONDANNA Energy System S.r.l. al pagamento, in favore di Siram S.p.a. e Sicli S.r.l., delle spese del giudizio, che si liquidano, per ciascuna convenuta, in euro 10.000,00 per competenze, oltre contributo forfettario del 15%, iva e cap nella misura e sulle voci come per legge.

Milano, 11 gennaio 2021

Il Giudice

Dr. Gian Piero Vitale



